

STATUTO

Titolo I: Costituzione, sede, durata, scopo e oggetto

Art. 1 - Costituzione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91 è costituita una società cooperativa sociale denominata: " LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Piove di Sacco, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune suindicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello qui indicato.

Con delibera assunta dall'organo amministrativo, potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) ma potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci, salvo il diritto di recesso per il socio che non ha concorso alla decisione di proroga, da esercitarsi nei termini e ai sensi dell'art. 2532 c.c.

Art. 4 - Scopi ed oggetto

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 111 septies disp. att. cod. civ. e delle altre norme in materia e nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 e modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa, in quanto specificamente di tipo "sociale",

ai fini tributari e per i conseguenti benefici fiscali annessi, dovrà anche ritenersi come una "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", comunemente detta "ONLUS", ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

In relazione a quanto sopra, considerato lo scopo mutualistico nonché requisiti dei soci e i loro interessi, la Cooperativa si propone la gestione in forma collettiva mediante il lavoro dei propri soci di:

a)attività di servizi sociali ed assistenziali di competenza degli enti locali e delle ULSS;

b)attività di servizi socio-sanitari ed educativi verso privati e verso ogni altro soggetto;

c)attività che favoriscono l'inserimento sociale e scolastico di minori a rischio, di soggetti handicappati fisici e psichici e tossicodipendenti;

d)iniziative volte alla qualificazione professionale dei propri lavoratori e alla qualificazione manageriale degli amministratori;

e)centri di turismo sociale, case albergo, laboratori protetti, strutture ricettive per soggiorni estivi per anziani e fanciulli, comunità terapeutiche, centri aperti ed altro.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale e nei limiti di legge, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1)assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge e a titolo di stabile investimento, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2)dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3)promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

4)costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

5)istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO II: SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo di legge.

Sono *Soci Cooperatori* tutte le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi e che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

I soci cooperatori appartengono alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori.

Sono tutte le persone, di età non inferiore ai diciott'anni, che esercitano arti, mestieri, professioni ed attività lavorative in genere, attinenti con quelle svolte dalla cooperativa e che, per la loro capacità, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente cooperare al suo servizio ed al suo sviluppo.

Per tali si intendono anche coloro che pur prestando una collaborazione lavorativa non retribuita, la svolgono con la dichiarata attesa che lo sviluppo della società generi per loro una futura opportunità di lavoro.

b) Soci volontari.

Secondo quanto previsto dalla Legge 381/91, art. 2, sono coloro i quali, per sensibilità ed interesse alle problematiche riferite ai servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, intendono coadiuvare, in modo volontario e personale, nelle attività della cooperativa, nei limiti della propria disponibilità di tempo e senza alcuna retribuzione o compenso di qualsiasi genere, salvo eventuali rimborsi spese su parametri stabiliti dall'assemblea dei soci nel proprio regolamento interno, nonché, ove occorresse, adeguate tutele assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci e ad essi si applica comunque l'art. 2 della Legge n. 381/1991.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Sono *Soci sovventori* le persone fisiche e giuridiche e le società di persone che effettuano conferimenti fruttiferi, volti alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

Art. 6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- c) l'ammontare della partecipazione sociale che intende sottoscrivere;
- d) i motivi della richiesta di ammissione alla cooperativa e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentate, dovrà contenere:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della partecipazione che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, con delibera motivata; l'ammissione andrà quindi comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata e sarà annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Trascorso invece infruttuosamente tale termine la domanda si intende respinta.

Per quanto non previsto, si applica comunque l'art. 2528 c.c.

Art. 7 - Adempimenti dei nuovi soci

Il nuovo socio deve procedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo, sia per la partecipazione sottoscritta sia per le spese di istruttoria della domanda di ammissione sia, ove esistente, per il sovrapprezzo.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta, non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione, del Consiglio di Amministrazione circa l'accettazione della domanda, questa si intende come non mai avvenuta ed annullata.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

A) al versamento della quota sottoscritta;

B) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

C) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

D) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 9 - Perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione e fallimento per le persone giuridiche.

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica dell'oggetto sociale, quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 10 - Esclusione del socio

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) compia gravi inadempienze alle disposizioni di legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la esclusione nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status o i requisiti connessi alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 30 del presente statuto.

Art. 11 - Decesso del socio

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le disposizioni previste dall'art. 12 del presente statuto.

Art. 12 - Liquidazione delle partecipazioni

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto alla liquidazione del valore nominale delle partecipazioni versate, sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, la morte, la decadenza o l'esclusione, eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 ovvero, in caso di perdita, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite accertate.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Le partecipazioni per le quali non verrà chiesta la liquidazione nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per un anno, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la cessione, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile ai sensi di legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.
- f) dai conferimenti dei soci sovventori.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14 - capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è formato da azioni del valore nominale ciascuna di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

La società non emette i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 c.c. .

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 15 - Cessione delle azioni

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori; si applica l'art. 2530 c.c.

Art. 16 - Bilancio annuale, utili e ristorni

Alla fine di ogni esercizio sociale, che si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza e ai sensi di legge.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti previsti dalla legge;
- d) a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite di legge e comunque col divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a remunerazione dei soci sovventori ed, eventualmente, ai soci lavoratori, nella misura massima determinata dalla legge.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare la destinazione degli utili netti, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso è fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera anche sulla distribuzione del ristorno nel rispetto delle vigenti leggi; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici; nella delibera di distribuzione dei ristorni, l'assemblea può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2545 sexies ult.comma c.c.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 17 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno in via tassativa entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura o all'oggetto e segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla legge.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito ad ogni socio con raccomandata a.r. nonché agli organi sociali o comunque con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicato ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso e successivo rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In ogni caso, anche in difetto delle formalità di convocazione, l'assemblea deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e partecipa la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e nessun partecipante si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 18 - Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;
- c) approvare i regolamenti interni, quelli previsti nel presente statuto e quelli regolanti i rapporti tra società e soci ai sensi di legge;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci, può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;
- e) deliberare in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge n. 59/1992;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 19 - Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sullo scioglimento anticipato;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 20 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di emissione dei relativi titoli azionari, con un massimo di cinque voti per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge n. 59/1992.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta ai sensi di legge. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori né ai componenti l'organo di controllo né ai dipendenti della società o di società da questa controllate, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge, essendo escluso il voto segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, da altro amministratore a ciò espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione stesso; quando non sia presente il Presidente del Consiglio di amministrazione od il delegato di quest'ultimo organo della Cooperativa, il presidente dell'Assemblea è eletto da quest'ultima.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale da redigersi ai sensi di legge e da trasciversi nell'apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Tuttavia quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato e all'estero, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti tra i soci della cooperativa dall'Assemblea, che ne determina il numero all'atto della nomina.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita secondo quanto previsto dall'art. 2542 II comma c.c.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art. 23 - Durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, col limite massimo di tre mandati consecutivi.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno in genere diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 24 - Convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano comunque informati, almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono comunque valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono sempre palesi. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono, o che venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione, nel caso permanga la parità, prevale la deliberazione a cui si afferisce il voto del Presidente.

Art. 25 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92 e dalle altre norme di legge in materia;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

f) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 27;

g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;

h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni e gli eventuali compensi. In ogni caso, non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'art. 2381 del codice civile e dall'art. 2544, comma 1 del codice civile.

Art. 26 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e, ove esistente, al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea senza indugio perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 27 - Presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui spettanti per legge, è autorizzato a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque

sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

La rappresentanza sociale spetta altresì, nei limiti della delega ricevuta, ai Consiglieri delegati nonché ai procuratori ad negotia e speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28 - Composizione, durata

Verificatisi i presupposti di legge, la società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso ed designa il Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I requisiti, poteri e doveri sono disciplinati dalla legge.

I Sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Art. 29 - Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, anche il controllo contabile, salvo che tale controllo, per legge, sia riservato a un revisore contabile o a una società di revisione iscritta nell'apposito registro ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio

del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale, senza formalità di procedura e secondo equità e il lodo sarà inappellabile e vincolante per le parti.

La presente clausola compromissoria si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei confronti di costoro.

Art. 31 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo, anche con riferimento ai rapporti tra società e soci ai sensi dell'art. 2521 ult.comma c.c., della Società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 25. Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 32 - Rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "socio lavoratore" e lo statuto assume valore di "patto societario".

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 33 - Trattamento economico dei soci

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea.

Art. 34 - Scioglimento della Società

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

In ogni caso, la cooperativa si scioglie per il verificarsi di una delle cause indicate dalla legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative speciali sulle società cooperative sociali e sulle società cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, le norme di cui al Titolo VI del Libro V del cod. civ., le altre norme di legge sulle cooperative e, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

Art. 36 - Requisiti mutualistici

Ai sensi dell'art. 111 septies disp.att. c.c. le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge n. 381/1991 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperative a mutualità prevalente, precisandosi ad ogni buon conto che le prescrizioni di cui all'art. 2514 c.c. sono contenute negli articoli 13, 16 e 34 del presente statuto.

Art. 37 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci, remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori, non ripartibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio sono inderogabili e non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto osservate.